

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Viale della Letteratura, 30 – 00144 ROMA

CONTRATTO DI MANDATO EX ART. 85-QUATER LEGGE 633/1941

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
Codice Fiscale _____
nazionalità _____
residente a _____ cap _____
Via/Piazza _____ telefono _____
nella sua qualità di _____
con Sede Legale in _____ provincia di _____
Via/Piazza _____
Partita IVA _____

- visto l'articolo 85-*quater* della legge 22 aprile 1941 n. 633, che attribuisce a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, i diritti di utilizzazione economica dell'opera quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica
- preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento Generale della SIAE,

con il presente atto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) dello Statuto, conferisce alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

MANDATO

per la riscossione dei diritti connessi allo stesso spettanti e maturati a seguito delle utilizzazioni dell'edizione critica di seguito specificata:

Titolo _____

Autori e compositori di pubblico dominio _____

Curatore _____

Editore _____

Sub-editore _____

Data di prima pubblicazione _____

Allegata partitura e commento critico e/o relazione con le fonti utilizzate e le metodologie applicate.

IL MANDATO È REGOLATO DALLE SEGUENTI CONDIZIONI

Art. 1) Quadro normativo di riferimento

Il conferimento del presente mandato e la sua esecuzione sono regolati dalle norme statutarie e regolamentari in quanto applicabili. Il mandante dichiara di accettare tali norme e gli obblighi che ne derivano, nonché le limitazioni nell'esercizio dei diritti da esse previste.

Art. 2) Ambito territoriale e durata

Il presente mandato è conferito per l'Italia a decorrere dalla data del presente atto, ed ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione. Successivamente il mandato si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle due parti da comunicare, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 3) Oggetto

Il mandato è conferito per l'esercizio dell'attività di incasso dei compensi per i diritti connessi spettanti al mandante, in quanto titolare dei diritti sull'edizione critica, maturati a seguito delle utilizzazioni, così come sopra dichiarata e documentata.

Art. 4) Dichiarazione di titolarità dei diritti

Il mandante dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere nelle condizioni previste dall'articolo 85-*quater* della legge 633/41 e di essere, quindi, titolare esclusivo dei diritti di cui trattasi, ovvero legittimato a disporre.

Art. 5) Le diverse tipologie di utilizzazione di opere in edizione critica

Art. 5.1) Rappresentazioni dal vivo

Il mandante si riserva ogni facoltà di scelta dell'utilizzatore e di determinazione del compenso dovuto.

Art. 5.2) Diffusioni radiofoniche e televisive

L'acquisizione del consenso e la determinazione del compenso avvengono in analogia con le procedure previste per il diritto d'autore.

Art. 5.3) Riproduzioni fono-videografiche

- a) Per le riproduzioni videografiche, il mandante si riserva ogni facoltà di scelta dell'utilizzatore.
- b) Per le riproduzioni fonografiche, l'acquisizione del consenso e la determinazione del compenso avvengono in analogia con le procedure previste per il diritto d'autore. Il compenso può essere fissato in misura ridotta.

Art. 6) Oneri del mandante

In tutti i casi di cui all'art. 5 che precede, il mandante si impegna a comunicare alla SIAE in tempo utile il consenso all'utilizzazione e, ove prevista, la determinazione del compenso dovuto dall'utilizzatore.

Art. 7) Limiti del mandato

La SIAE provvederà alla riscossione nei casi in cui risulti pervenuta in tempo utile la comunicazione del mandante concernente il consenso e la determinazione del compenso dovuto dall'utilizzatore, nonché nei casi in cui, a seguito di segnalazione dell'utilizzazione da parte della SIAE, il mandante abbia espressamente comunicato in tempo utile il proprio consenso.

Il mandante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della SIAE in ordine ai mancati pagamenti da parte degli utilizzatori.

Art. 8) Esclusione del diritto di associazione

Il conferimento del presente mandato individuale non comporta l'acquisto della qualità di associato.

Art. 9) Diritto di segreteria

Il mandante è tenuto al pagamento, all'atto del conferimento del mandato, di un diritto di segreteria determinato dalla SIAE.

Art. 10) Quote di spettanza della Società e rimborso delle spese

Art. 10.1. Le quote spettanti alla Società per l'esercizio del mandato sono costituite da una percentuale sugli incassi, nella misura determinata dalla Siae. Tali quote saranno trattenute dalla Società sulle somme incassate per l'espletamento del mandato.

Art. 10.2. La Società ha diritto al rimborso di eventuali spese di carattere straordinario a condizione che siano state preventivamente concordate con il mandante con atto scritto e può trattenere, in qualsiasi momento, sui conti del mandante, le somme di cui essa sia eventualmente creditrice a qualsiasi titolo.

Art 11) Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto, si applicheranno le norme statutarie e regolamentari della SIAE, purché compatibili con la natura del presente mandato, nonché le norme generali del codice civile.

Art. 12) Foro competente

Il mandante dichiara di accettare, per ogni controversia giudiziaria che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente mandato, il Foro di Roma.

Art. 13) Spese di registrazione del contratto

Le spese di registrazione del presente contratto, in qualsiasi momento vi si provveda, sono a carico del mandante e, ove sostenute dalla SIAE, potranno essere recuperate mediante trattenuta sul conto del mandante medesimo.

Roma,

IL MANDANTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente le condizioni degli articoli 2 (Ambito territoriale e durata) e 12 (Foro competente).

Roma,

IL MANDANTE